

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE
PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI**

(ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 837-845)

Regolamenti comunali

INDICE

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1 - Oggetto del canone | 3 |
| Art. 2 - Disposizioni generali | .3 |
| Art. 3 - Presupposto del canone e soggetto passivo. | 3 |
| Art. 4 - Commercio su arre pubbliche..... | .3 |
| Art. 5 - Rilascio dell'autorizzazione..... | .3 |
| Art. 6 - Subentro, cessazione, rinnovo, rinuncia e revoca..... | 4 |
| Art. 7 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa..... | 4 |
| Art. 8 - Riduzioni e maggiorazioni..... | 4 |
| Art. 9 -Versamento del canone | 5 |
| Art. 10 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone..... | 5 |
| Art. 11 - Occupazione per commercio itinerante..... | 5 |
| Art. 12 - Occupazioni abusive..... | 6 |
| Art. 13 - Maggiorazioni ed indennità | 6 |
| Art. 14 - Rateazioni | 7 |
| Art. 15 – Rimborsi..... | 7 |
| Art. 16 – Norme transitorie..... | 7 |
| Art. 17 – Disposizioni finali..... | 7 |

Art. 1 - Oggetto del canone

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e del TUEL, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3 - Presupposto del canone e soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 4 - Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione nelle zone mercatali, e su posteggi isolati;
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

2. Per quanto riguarda l'individuazione delle aree pubbliche destinate al commercio, l'individuazione dei posteggi isolati, la configurazione e l'articolazione del mercato, gli orari e la fruibilità dell'area mercato e l'individuazione delle zone vietate, si rimanda a quanto stabilito nel "Piano e Regolamento Comunale per il commercio sulle aree pubbliche" approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 15 del 8/4/2014 e dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Articolo 5 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche si rinvia al "Piano e Regolamento Comunale per il commercio sulle aree pubbliche" approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 15 del 8/4/2014 e alle disposizioni normative vigenti in materia.

2. L'istanza volta ad ottenere l'atto di concessione di occupazione del suolo pubblico nei

posteggi mercatali, nei posteggi isolati deve essere inoltrata al Comune di Rubano (PD) tramite il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) che trasmetterà all'impresa il provvedimento finale.

Art. 6 - Subentro, cessazione, rinnovo, rinuncia e revoca

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone.

4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione comunale.

5. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma di quanto previsto nel "Piano e Regolamento Comunale per il commercio sulle aree pubbliche" approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 15 del 8/4/2014 e dalle disposizioni normative vigenti in materia, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

6. Per ogni altra disposizione relativa al subentro, cessazione, rinnovo, rinuncia e revoca si rimanda a quanto contenuto nel "Piano e Regolamento Comunale per il commercio sulle aree pubbliche" approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 15 del 8/4/2014 e dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 7 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Per le occupazioni di mercato giornaliero, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.

3. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in 4 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A del Regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 8 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta con deliberazione comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.

2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale la tariffa è da intendersi per ore 9 e il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 30%.

3. Per le occupazioni giornaliere realizzate in occasione del mercato settimanale effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti-operatori precari), si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso definito dalla Giunta con l'approvazione delle tariffe indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio, dall'orario effettivo di occupazione e dai settori merceologici alimentare e non alimentare.

4. Per le occupazioni di mercato giornaliere di cui ai precedenti commi da 2 a 3 non si applica la riduzione del 50% prevista dall'art. 26 comma 1 lett. e) del Regolamento sul canone patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 9 - Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso o posteggio isolato deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

5. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti - precari, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 4.

Art. 10 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.

2. L'Ente comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 14, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.

4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 11 - Occupazione per commercio itinerante

1. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato, con le modalità indicate dal Regolamento Comunale per il commercio sulle aree pubbliche nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Art. 12 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo/concessorio;
- b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
- c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità;
- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa occupazione fosse stata regolarmente autorizzata.

4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.

5. Gli occupanti abusivi sono obbligati verso il Comune:

- a) al pagamento dell'indennità;
- b) alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 13 - Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.

2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 10 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza

dell'autorizzazione/concessione.

4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 14 - Rateazioni

1. Per i versamenti previsti al precedente art. 9 e per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le disposizioni dell'art. 10 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con D.C.C. n. 39 del 30/11/2020.

Art. 15 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 15,00.

Art. 16 - Norme transitorie

1. Il regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2001 e s.m.i., nonché la delibera tariffaria n. 182 approvata dalla Giunta C.le in data 22/12/2005 restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano valide fino alla naturale scadenza le autorizzazioni permanenti già concesse al 31/12/2020. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.

2. In fase di prima applicazione per l'anno 2021, il termine di versamento del canone indicato all'art. 9 del presente regolamento è posticipato al 31/12/2021.

Art. 17 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.